

## PATRIMONIO E TRUST

### **Tasso di interesse moratorio e usura: dettate le linee guida**

di Francesca Dal Porto

Master di specializzazione

## GLI STRUMENTI DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO IN TEMPI DI CRISI ECONOMICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La questione della rilevanza degli **interessi di mora** ai fini del superamento del **tasso soglia di usura** è di grande importanza nell'ambito del **contenzioso bancario**: nel corso degli ultimi anni si sono susseguite **pronunce diverse ed orientamenti dottrinali contrastanti**.

In particolare, si possono citare **due orientamenti principali**.

Un primo orientamento è quello secondo cui, sulla base delle norme, **la verifica di usurarietà sembra riferirsi ai soli interessi corrispettivi**.

L'[articolo 644, comma 1, c.p.](#) si riferisce a chi si fa "dare o promettere" interessi usurari "in corrispettivo di una prestazione di denaro".

Anche il **D.L. 185/2008**, convertito dalla **L. 2/2009**, nel dettare disposizioni sulla c.m.s., all'[articolo 2-bis, comma 2](#), ha affermato che, ai fini delle **norme civili e penali sull'usura**, rilevano solo "*(g)li interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente*", riferendosi chiaramente agli **interessi corrispettivi**, remunerazione rispetto all'utilizzo dei fondi concessi.

Altro argomento a sostegno di tale tesi deriva dalla **funzione stessa degli interessi**: gli **interessi corrispettivi** hanno **funzione remunerativa**, i **moratori**, invece, **risarcitoria**. Vi è, dunque, una **chiara differenza di causa e di funzione tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio**: l'interesse corrispettivo costituisce la **remunerazione** concordata per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta, mentre l'interesse di mora rappresenta il **danno** conseguente all'inadempimento di un'obbligazione pecunaria.

Anche il fatto che gli **interessi moratori** non siano presi in considerazione nella rilevazione del

**tasso medio effettuata ogni tre mesi dalla Banca d'Italia** (TEGM) su cui si basa l'individuazione del tasso soglia (TSU) pubblicato nei Decreti Ministeriali, rappresenta un fatto a sostegno della tesi che ritiene **non estensibile la verifica di usurarietà all'interesse moratorio**: i due **dati, TEG** del singolo rapporto da verificare e **TEGM** rilevato da cui si determina il tasso soglia, devono essere **omogenei**.

Sulla base di tale tesi, se l'interesse moratorio **non è conteggiato nel TEGM** rilevato dalla Banca d'Italia da cui si ricava il TSU, così non dovrà essere considerato nel calcolo del **TEG** del singolo rapporto da confrontare con il TSU.

**Secondo altro orientamento, invece, la verifica di usurarietà dovrebbe coinvolgere anche l'interesse moratorio oltre che quello corrispettivo.**

A sostegno di tale tesi, ancora una volta può essere citata la lettera della norma: l'[articolo 1815, comma 2, cod. civ.](#), l'[articolo 644, comma 4, c.p.](#) e l'[articolo 2, comma 4, L. 108/1996](#) non distinguono tra tipi di interessi e, anzi, in alcuni casi parlano espressamente di pattuizione "a qualsiasi titolo".

A dirimere la questione è intervenuta la **Sentenza a Sezioni Unite della Cassazione n. 19597 del 18.09.2020**, chiamata a decidere, tra le altre cose, se anche gli interessi di mora siano soggetti, o meno, alla normativa antiusura.

**Le Sezioni Unite**, dopo aver offerto un *excursus* delle contrapposte tesi, **si sono espresse nel senso di abbracciare la tesi che vuole anche il tasso di mora assoggettato alla normativa antiusura.**

**Il Collegio ha ritenuto che il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta tutela.**

Le Sezioni Unite hanno quindi enunciato una **serie di principi di diritto**.

Tra questi, in particolare, il principio secondo cui la **disciplina antiusura si applica agli interessi moratori**, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la **concessione del denaro**, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria dovuta in relazione al contratto concluso.

In secondo luogo, la Corte si è espressa anche sulla questione della **mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del TEGM rilevato dalla Banca d'Italia**: secondo le Sezioni Unite tale mancanza non preclude l'applicazione dei **tassi medi indicati nei decreti ministeriali**.

Nel caso in cui i decreti ministeriali di riferimento contengano anche la rilevazione del **tasso di mora medio praticato dagli operatori professionali**, statisticamente rilevato in modo oggettivo ed unitario, anche se indicato in modo separato dal TEGM, **di questo tasso di mora si dovrà**

**tenere conto nell'individuazione della soglia limite per gli interessi moratori.**

Ove i **decreti ministeriali non rechino l'indicazione della maggiorazione** media dei moratori, ai fini dell'individuazione del tasso soglia per la verifica di usurarietà del TEG del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, resterà il **termine di confronto rappresentato dal TEGM** così come rilevato, con la **maggiorazione** ivi prevista. Si legge nella pronuncia che, in questo caso, **"sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato"**.

Altro principio di grande interesse enunciato nella pronuncia si riferisce alla **sanzione prevista nel caso in cui il tasso di interesse moratorio risulti usurario**.

Si legge che, **nel caso di accertamento di avvenuto superamento da parte del tasso moratorio della soglia antiusura, si applica l'[articolo 1815, comma 2, cod. civ.](#), onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti**, ma rimane in vigore l'[articolo 1224, comma 1, cod. civ.](#), con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.

Tale ultimo principio scioglie un **nodo di non poco conto**: la sanzione prevista, nel caso in cui l'interesse moratorio pattuito risulti usurario, è rappresentata dalla **ripetibilità dei soli interessi moratori pattuiti** e versati, **non travolgendo invece quelli corrispettivi lecitamente convenuti**.

Una volta riscontrata **l'usurarietà degli interessi moratori**, il solo patto relativo è **inefficace**.

Altro principio enunciato nella sentenza che si vuole richiamare si riferisce al caso in cui il contratto preveda un **tasso di mora sopra soglia**, ma la banca applichi, a tale titolo, al momento dell'inadempimento, un **tasso di misura inferiore**.

In questo caso, **il mutuatario vanta comunque l'interesse ad agire** [\*\*ex articolo 100 c.p.c\*\*](#) per far accettare la **nullità ed inefficacia della clausola**, in quanto ciò risponde ad un **bisogno di certezza del diritto che le convenzioni negoziali siano accertate come valide ed efficaci**, oppure no, e l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno **stato di incertezza oggettiva**.